

## Tribunale di Milano. Responsabilità Attività edilizie «pericolose»: danni da risarcire

Luca Bridi

■ Spetta il risarcimento dei danni causati da attività pericolose, in special modo da lavori edili. Lo afferma il Tribunale di Milano, Sezione X, con la sentenza 9180/2017 pubblicata il 12 settembre scorso.

L'articolo 2050 del Codice civile regola la responsabilità derivante dall'**esercizio di attività pericolose** e, in particolare, statuisce che: «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». L'attività deve, quindi, rendere non semplicemente possibile ma probabile un evento dannoso, in relazione alla natura e ai mezzi impiegati. E il danneggiato deve solo provare il «nesso causale».

Sono state ritenute pericolose dalla giurisprudenza varie attività diverse tra le quali anche l'**attività edile** che è da considerare pericolosa ex articolo 2050 del Codice civile dal momento che per la natura dei mezzi adoperati - attrezzature (impalcature, ponteggi), e macchinari (escavatrici, autocarri etc) - impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza per evitare danni a persone o a cose.

La fattispecie ricorre anche nella recente sentenza del Tribunale di Milano 9180/2017: il proprietario di un'unità immobiliare chiedeva un risarcimento per i danni subiti dal suo appartamento a seguito dell'esecuzione

nante con adiacenti e preesistenti fabbricati, il Tribunale ha rilevato che la prova del **nesso causale** fra l'attività del cantiere e i danni subiti fosse di competenza del danneggiato, mentre le imprese (succedutesi nel tempo) dovevano dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare i danni.

Il Ctu concludeva, quindi, che i danni nell'appartamento dell'attore erano stati prodotti da demolizione e scavo, così individuando documentalmente nel cantiere le due imprese che di tali attività si erano occupate (in concorso tra loro) e che il giudice ha condannato al risarcimento dei danni in parti uguali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del  
**Diritto**

24




**TRIBUNALE CALTANISSETTA**

**Avvocati d'ufficio,  
compenso al sostituto  
di Selene Pascasi**

**N**iente compenso per il difensore d'ufficio individuato dal call center se, per l'intera udienza, abbia nominato un sostituto processuale. Il

di opere di demolizione e riedificazione eseguite nel confinante immobile. Considerata la natura e l'entità delle demolizioni, l'importanza e l'invasività degli scavi per le nuove fondazioni e il contesto urbano in zona confi-

compreso spetta a quest'ultimo: l'ha deciso il Tribunale di Caltanissetta (presidente relatore Porracciolo).

 [quotidianodiritto.ilsole24ore.com](http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com)

La versione integrale dell'analisi